



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 128

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Resp. del Proc.: dott. M. Poladas

Resp. Istrutt.: dott.ssa M. E. Pinto

**OGGETTO: recenti
orientamenti della CCEPS in
materia di prescrizione dei
procedimenti disciplinari**

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare alcune recenti decisioni della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) che chiariscono aspetti controversi in materia di prescrizione dei procedimenti disciplinari.

In particolare, con decisione **n. 23 del 26.03.2019** (che qui si allega), la CCEPS ha avuto modo di ribadire che *“Il termine quinquennale di prescrizione decorre non dal momento in cui si è verificato il fatto, bensì dalla data in cui l'ente procedente (l'Ordine) ha avuto materiale conoscenza dei fatti. Quindi, in caso di reiterazione di un determinato comportamento, al fine di determinare se sia intervenuta o meno la prescrizione dell'azione disciplinare, occorre individuare il momento dell'ultima azione in cui si è concretizzato il comportamento censurato: ove questo risalga a meno di cinque anni dalla data di apertura del procedimento disciplinare da parte dell'Ordine, il termine di prescrizione ex art. 51 DPR 221/1950 non può ritenersi decorso. Inoltre, l'avvio di un procedimento a carico di un sanitario tragga origine da un esposto nei suoi confronti, è dalla data dell'esposto che va calcolato il decorso del tempo al fine di accertare se si sia verificata o meno la prescrizione dell'azione disciplinare”*.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi in cui il sanitario interessato è sottoposto a procedimento penale, la CCEPS, con l'ulteriore decisione **n. 31 del 15.05.2019** (allegata alla presente), richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione, ha precisato che *“la prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare è interrotta di diritto all'atto di apertura di un procedimento penale a carico dell'incolpato, che l'effetto interruttivo della prescrizione permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso e il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla formale comunicazione della sentenza divenuta definitiva (ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza penale), rimanendo invece irrilevante la data in cui l'Organo disciplinare ha notizia della definitività del procedimento penale”*.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Pertanto, la Commissione disciplinare, nel momento in cui ha notizia che, nei confronti del proprio iscritto, si è instaurato un procedimento penale dovrà tempestivamente attivarsi per deliberare l'apertura e contestuale sospensione del procedimento disciplinare a carico di questi in attesa della decisione penale.

La sospensione del procedimento disciplinare non determina la sospensione della prescrizione ma la sua interruzione e il riavvio del procedimento disciplinare sospeso comporta l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 c.c.).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dr. Filippo Anelli

All. ti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005